



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 103

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO, SITUATO A TRENTO, IN VIA U. GIORDANO N. 6, IDENTIFICATO DALLA P.ED. 1058 C.C. VILLAZZANO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALI DA SVOLGERSI PRESSO LA STRUTTURA PER IL PERIODO 2022 - 2027.

Il giorno 09.05.2022 ad ore 08.57 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Facchin Ezio**
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Bozzarelli Elisabetta**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/110 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, dall'estate del 2017, a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione dello stabile di proprietà comunale p.ed. 1058 C.C. Villazzano, sito nella Circostrizione di Villazzano (Trento), in via Umberto Giordano n. 6, è attiva, presso il medesimo immobile, un'attività teatrale denominata "Teatro di Villazzano", la cui gestione è stata affidata in concessione dal Comune di Trento, a seguito di apposita gara, all'Associazione di Promozione Sociale Teatro E, come risulta dal contratto n. 952 rep. di data 11 agosto 2017;

dato atto che in questi anni il Teatro di Villazzano ha mantenuto la sua funzione di cuore culturale dalla comunità locale, da sempre riconosciuta, grazie ad un'offerta spettacolistica proposta dal soggetto gestore in grado di contemperare le diverse esigenze del contesto cittadino e provinciale, raccogliendo così un successo crescente sul territorio, che gli ha consentito di connotarsi per una funzione sociale legata alla comunità locale, come teatro aperto oltre i confini della territorialità circoscrizionale, in ragione della sua capienza e grazie alle reti intessute con alcuni degli altri teatri già funzionanti in città e nelle sue immediate adiacenze;

preso atto che il contratto relativo alla concessione del servizio attualmente in essere giungerà a scadenza il prossimo 30 giugno 2022;

richiamato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, che prevede all'interno delle aree strategiche "siamo cultura" alcuni obiettivi operativi quali: *destagionalizzare l'offerta culturale e diffonderla su tutto il territorio anche come elemento di attrattività turistica, garantire accesso all'offerta culturale anche alle fasce economicamente più deboli, valorizzare le progettualità e le sinergie tra i soggetti partecipanti;*

tenuto conto che la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro, parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (biennio 2022-2023), prevede l'affidamento del servizio in oggetto, prescrivendo l'approvazione del provvedimento a contrarre nel corso dell'anno 2022;

rilevato che, alla luce della prossima scadenza del contratto si rende necessaria una riflessione sull'esigenza di mantenere tale servizio e sulle caratteristiche del medesimo, oltre che rispetto alla forma gestionale;

richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio comunale 21.04.2022 n. 45 che ha approvato l'assunzione del servizio in oggetto, nonché la relativa disciplina generale e forma gestionale, decidendo, tra le altre cose, di:

- affidare a terzi in concessione il servizio per il periodo 2022-2027, richiamando il piano economico di massima prot. n. 63778/2022;
- definire, per il periodo di 5+1 anni (art. 35 Codice Appalti) della concessione, in euro 1.014.000,00 (unmilionequattordicimila,00), oneri fiscali esclusi il valore della concessione (844.300,00, oneri esclusi, relativamente ai 5 anni di gestione previsti al netto dell'eventuale proroga tecnica), dando atto che il medesimo si pone al di sotto della soglia comunitaria vigente per le concessioni, pari ad euro 5.382.000,00 (cinquemilionitrecentottantaduemila,00);
- definire in euro 65.000,00 annui (i.v.a. esclusa), soggetto a ribasso in sede di gara, l'ammontare del prezzo a carico del Comune di Trento, necessario ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario del P.E.F., tenuto conto dell'esigenza di assicurare una corretta remunerazione dei fattori della produzione e del lavoro, da intendersi quali condizioni necessarie per consentire la gestione di un servizio qualitativamente elevato ed accessibile anche in termini di tariffe in favore della collettività;
- individuare la durata del servizio come di seguito indicato: periodo decorrente dal 1° luglio 2022, o comunque dalla data di consegna dei locali o avvio del servizio che verrà comunicata dall'Amministrazione, fino al 30 giugno 2027, con opzione di proroga tecnica in favore dell'Amministrazione comunale per un ulteriore anno, al fine di garantire un servizio per la collettività dotato di una stabilità e continuità temporale idonea a promuovere l'abitudine del pubblico alla fruizione del servizio;

- approvare l'oggetto del servizio e le prestazioni di cui si compone, come espone nel documento di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione medesima;
- demandare alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione della relativa procedura di gara;
- demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, l'adozione del provvedimento a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini della gara e della gestione del conseguente contratto;

ritenuto che il servizio di cui al presente affidamento debba essere correttamente ricompreso, in base al "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008), nel codice CPV "92320000-0", riferito ai "Servizi di Gestione di infrastrutture artistiche";

dato atto che la procedura si svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (Me-Pat), sito nel portale "www.mercurio.provincia.tn.it" e che saranno invitati a partecipare gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento, così individuata BANDO DI ME-PAT "Servizi ricreativi, culturali e sportivi", CATEGORIA MERCEOLOGICA "Gestione di infrastrutture artistiche" - cpv 92320000-0;

dato atto che gli atti di gara prevederanno requisiti professionali di partecipazione idonei a contemperare l'esigenza di garantire la massima partecipazione con l'esigenza di selezionare operatori economici in possesso di adeguati livelli di esperienza professionale nell'ambito concernente il presente servizio: esperienza di produzione diretta di almeno uno spettacolo dal vivo realizzato nell'ultimo quinquennio (2017-2021) o, in alternativa, esperienza di organizzazione, nel medesimo lasso temporale, di almeno una rassegna teatrale e/o musicale composta da almeno 5 spettacoli realizzati da compagnie/attori professionisti, anche terze rispetto all'organizzatore e, congiunta, esperienza di almeno un anno nell'ultimo quinquennio (2017-2021) di gestione di una struttura assimilabile al teatro, con la precisazione che tali requisiti possono essere maturati dal soggetto giuridico partecipante ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile artistico;

ritenuto che la procedura di gara, strutturata nella maniera sopra esposta, risulta conforme alla disciplina applicabile in tema di principio di rotazione (articolo 36 del D.Lgs. 50/2016), così come precisata dalla linee guida ANAC n. 4 (da ultimo aggiornate con deliberazione 01.03.2018 n. 206), nelle quali si precisa che "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante (...) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

dato, inoltre, atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha proceduto altresì a pubblicare preliminarmente, sul sito dell'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento, nella sezione "bandi di gara", un Avviso di Preinformazione, prot. n. 78300, di data 21.03.2022 rivolto a tutti gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura di gara, contenente le informazioni essenziali in merito alla stessa ed al servizio da affidare e finalizzato a consentire l'iscrizione degli stessi, qualora non l'abbiano già fatto, nella categoria merceologica di Mepat sopra richiamata e che dello stesso è stata data informazione ai mezzi di comunicazione istituzionali;

ritenuto che, in tal modo, si consenta la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara, garantendo una piena tutela della libertà di concorrenza;

richiamate le peculiari caratteristiche del servizio che si intende affidare, nel quale assume un ruolo preponderante l'elemento qualitativo rappresentato dalle capacità professionali del soggetto affidatario e ritenuto conseguentemente opportuno strutturare una procedura di gara che punti a massimizzare l'importanza, nella scelta del contraente, del valore qualitativo della proposta progettuale e a stimolare in tal modo una competizione basata sull'apporto dei livelli di qualità conseguibili in relazione all'investimento che l'Amministrazione può sostenere;

ritenuto pertanto corretto, al fine di contemperare adeguatamente la necessità di contenimento delle spese a carico del bilancio comunale con le esigenze di massima valorizzazione dei livelli qualitativi dell'offerta culturale del servizio, procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 164 e 95 del Codice, attribuendo alle componenti tecnica ed economica dell'offerta rispettivamente un peso del 80% e 20%, ed individuando, ai fini della determinazione del prezzo da porre a carico dell'Amministrazione, una base d'asta pari ad euro 65.000,00 (oneri fiscali

esclusi);

preso atto che nel servizio oggetto di affidamento si ravvisa una prevalenza del carattere dell'organizzazione aziendale su quello personale delle singole prestazioni in esso dedotte, risultando così escluso dalla nozione di "prestazione intellettuale" (come chiaramente definita dal T.A.R. Lazio, sent. n. 11717 del 3 dicembre 2018), per la quale vige la preclusione in merito alla facoltà di ricorso al prezzo fisso, in base al citato art. 16 della L.p. n. 2/2016;

rilevato, inoltre, che, in base alle risultanze del piano economico predisposto dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili il costo della manodopera, nel presente affidamento, incide in misura inferiore alla soglia del 50% e che pertanto non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 32 della L.p. n. 2/2016;

ritenuto inoltre opportuno non dare attuazione, nel presente appalto, all'assunzione di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, in considerazione della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche dei singoli professionisti incaricati di svolgere le attività oggetto di affidamento, nonché dell'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene possa essere sufficiente per lo svolgimento del presente servizio;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri che saranno fissati nel provvedimento a contrarre e negli atti di gara, nonché al successivo inoltro al Presidente di gara dell'esito della valutazione delle offerte per il prosieguo della procedura;

dato atto che i criteri di valutazione delle offerte tecniche e i relativi punteggi, che saranno determinati nel dettaglio nel provvedimento a contrarre, sono suddivisi nelle seguenti macroaree e subelementi:

A	PROGRAMMAZIONE ARTISTICA/TEATRALE	Punti 30
A 1	Progetto generale delle attività culturali	
A 2	Progetto di caratterizzazione del Teatro	
A 3	Esperienza del Responsabile artistico	
B	COMUNICAZIONE DEL TEATRO	Punti 13
C	ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI CON SOGGETTI CULTURALI DEL TERRITORIO LOCALE, PROVINCIALE, NAZIONALE E CON ALTRI TEATRI DELLA CITTÀ	Punti 12
C 1	Collaborazioni con il territorio locale, provinciale e altri teatri della città	
C 2	Collaborazione con il territorio nazionale e oltre	
C 3	Coinvolgimento delle fasce giovanili nell'organizzazione di eventi e nell'avvicinamento al mondo del teatro	
D	RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E PARTNERSHIP	Punti 5
E	UTILIZZO DEL TEATRO (a tariffa agevolata e gratuita) DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI SOGGETTI TERZI	Punti 3
F	POLITICA TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI	Punti 4
G	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE	Punti 13
G 1	Organizzazione del personale per la gestione della struttura e delle attività	
G 2	Formazione del personale impiegato	

G 3	Manutenzione ordinaria del Teatro
G 4	Esperienza del Responsabile tecnico

atteso che, in conseguenza della presenza di rischi interferenziali, sarà fornito all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, il D.U.V.R.I., relativamente alla parte concernente le informazioni che devono essere fornite agli operatori economici in sede di gara;

precisato, inoltre, che detto documento sarà successivamente integrato con le altre informazioni previste dalla normativa in seguito all'aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 266954/2021;

rilevata la necessità che il Servizio competente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara tenga conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

rilevato, inoltre, che l'appalto è strutturato in un unico lotto, in quanto le diverse funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione della struttura e di organizzazione dell'attività non possono essere suddivise dal momento che, per la loro peculiarità, necessitano di una gestione unitaria;

considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5-ter della L.p. 2/2020, la procedura di gara dovrà pervenire all'aggiudicazione entro quattro mesi dall'atto di avvio del procedimento;

ritenuto corretto, in applicazione dell'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 ed in coerenza con quanto statuito dal T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018 n. 5380, identificare il *dies a quo* dal quale calcolare il termine di quattro mesi sopra indicato nel giorno di pubblicazione della RDO da parte del Servizio competente;

precisato che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà opportuno inserire nella Richiesta di Offerta le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e sia ritenuta conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

visti gli artt. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo all'articolo 82 del medesimo Statuto, nel quale sono dettate precise regole relativamente alla gestione dei servizi pubblici in concessione e in appalto;

considerato che, in esecuzione della legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 43 dello Statuto comunale, richiamati dall'articolo 9 del vigente Regolamento dei contratti;

ritenuto necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante l'urgenza di pubblicare tempestivamente gli atti di gara ed assicurare ai partecipanti alla procedura un lasso temporale adeguato per la progettazione delle proprie offerte, consideratane anche la complessità logistica;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con deliberazione 21.04.2022 n. 45, richiamata in premessa;
2. di approvare gli indirizzi espressi in premessa al fine della strutturazione della procedura di gara relativa all'affidamento in concessione del servizio in oggetto;
3. di demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili l'adozione del provvedimento a contrarre con la prenotazione delle relative spese, nonché l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara, al fine di procedere all'espletamento della gara tramite il Mercato Elettronico (ME-PAT), sulla base di tutte le indicazioni e gli elementi descritti nelle premesse alla presente deliberazione, nonché della deliberazione del Consiglio comunale 21.04.2022 n. 45 richiamata in premessa;
4. di dare atto che il responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti è la Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, la quale sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO, SITUATO A TRENTO, IN VIA U. GIORDANO N. 6, IDENTIFICATO DALLA P.ED. 1058 C.C. VILLAZZANO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALI DA SVOLGERSI PRESSO LA STRUTTURA PER IL PERIODO 2022 - 2027.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 09.05.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 110 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO, SITUATO A TRENTO, IN VIA U. GIORDANO N. 6, IDENTIFICATO DALLA P.ED. 1058 C.C. VILLAZZANO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALI DA SVOLGERSI PRESSO LA STRUTTURA PER IL PERIODO 2022 - 2027.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 2 maggio 2022

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
La Dirigente
dott.ssa Laura Begher
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 110 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 2/2016 E D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO DI VILLAZZANO, SITUATO A TRENTO, IN VIA U. GIORDANO N. 6, IDENTIFICATO DALLA P.ED. 1058 C.C. VILLAZZANO E DELLE ATTIVITÀ ARTISTICO-TEATRALI DA SVOLGERSI PRESSO LA STRUTTURA PER IL PERIODO 2022 - 2027.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 04.05.2022